Analisi e commenti

Legge di bilancio 2021 e Fisco - 14 Proroga biennale per i bonus al Sud

21 Gennaio 2021

Estesi fino a tutto il 2022 i crediti d'imposta a favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno per l'acquisto di beni strumentali e quello, potenziato, per attività di ricerca e sviluppo

immagine generica illustrativa
Image not found or type unknown

Confermata la misura introdotta dalla legge di stabilità 2016 per sostenere la ripresa produttiva nelle "zone assistite" di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Analoga sorte, in queste stesse regioni, per il bonus - previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno - che incentiva l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in R&S, compresi i progetti in materia di Covid-19.
Le due proroghe arrivano con l'**articolo 1** della legge n. 178/2020, rispettivamente, con i commi 171-172 e 185-187.

Investimenti in beni strumentali
È stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d'imposta in favore delle imprese che acquisiscono, anche tramite *leasing*, beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle "zone assistite" ubicate nelle regioni del Mezzogiorno. Si tratta, nel dettaglio, di:

- Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e Sardegna (con Pil pro-capite inferiore al 75% della media Ue), ammissibili alle deroghe agli aiuti di Stato previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del **Trattato sul funzionamento dell'Unione europea**, vale a dire gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita è anormalmente basso oppure si ha una grave forma di sottoccupazione

- Abruzzo e Molise (con Pil pro-capite ricompreso tra il 75 e il 90% della media Ue), ammissibili alle deroghe previste dalla successiva lettera c), ossia gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

La disposizione, introdotta dall'articolo 1, **comma 98** e seguenti, della legge n. 208/2015, con efficacia fino al 31 dicembre 2019, era già stata prolungata per un altro anno dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, **comma 319**, legge n. 160/2019). Ne sono esclusi i settori creditizio, finanziario e assicurativo, dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché le imprese considerate in difficoltà secondo la definizione recata dalla **comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01**.

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta spettante nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero del 25% per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e del 10% per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise. Tali percentuali possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti per le piccole imprese ovvero di 10 punti per quelle di medie dimensioni.

Per accedere al *bonus*, che è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento e che va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di maturazione del credito e in quelle successive fino a quando se ne conclude l'utilizzo, occorre presentare un'apposita **comunicazione** all'Agenzia delle entrate.

Attività di ricerca e sviluppo

Due anni in più (2021 e 2022) anche per il credito d'imposta spettante alle imprese che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (inclusi i progetti in materia di Covid-19) direttamente afferenti a strutture produttive ubicate in quelle regioni.

La legge n. 178/2020 è intervenuta sulla disciplina agevolativa introdotta lo scorso anno (articolo 1, **comma 198** e seguenti, legge n. 160/2019), limitatamente al periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese. L'incentivo, rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio italiano, era pari: al 12% per le attività

di ricerca e sviluppo, nel limite massimo di 3 milioni di euro; al 6% per le attività di innovazione tecnologica e quelle di *design* e ideazione estetica, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro; al 10% per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Per le imprese attive nelle regioni del Mezzogiorno e quelle operanti nelle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016-2017 (Lazio, Marche e Umbria), il decreto "Rilancio" aveva incrementato l'entità del *bonus* legato agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (**articolo 244**, Dl n. 34/2020) in misura differenziata a seconda delle dimensioni aziendali in termini occupazionali e di fatturato.

La legge di bilancio 2021 è intervenuta su tale ultima disposizione, allo scopo di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo (anche in ambito Covid-19) delle imprese del Mezzogiorno. Pertanto, pure nel biennio 2021-2022, il credito d'imposta per gli investimenti in R&S spetterà loro nelle misure potenziate dal decreto "Rilancio" per il 2020:

- **25%** per le **grandi imprese**, che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro
- **35%** per le **medie imprese**, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro
- **45%** per le **piccole imprese**, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

La maggiorazione dell'aliquota del *bonus* si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento Ue n. 651/2014, in particolare dall'**articolo 25** in materia di aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo.

continua

*La **prima puntata** è stata pubblicata giovedì 31 dicembre 2020*
*La **seconda puntata** è stata pubblicata lunedì 4 gennaio 2021*
*La **terza puntata** è stata pubblicata martedì 5 gennaio 2021*
*La **quarta puntata** è stata pubblicata giovedì 7 gennaio 2021*
*La **quinta puntata** è stata pubblicata venerdì 8 gennaio 2021*

*La **sesta puntata** è stata pubblicata lunedì 11 gennaio 2021*

*La **settima puntata** è stata pubblicata martedì 12 gennaio 2021*

*L'**ottava puntata** è stata pubblicata mercoledì 13 gennaio 2021*

*La **nona puntata** è stata pubblicata giovedì 14 gennaio 2021*

*La **decima puntata** è stata pubblicata venerdì 15 gennaio 2021*

*L'**undicesima puntata** è stata pubblicata lunedì 18 gennaio 2021*

*La **dodicesima puntata** è stata pubblicata martedì 19 gennaio 2021*

*La **tredicesima puntata** è stata pubblicata mercoledì 20 gennaio 2021*

di
Nicola Buongrido

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-14-proroga-biennale-bonus-al-sud